




# Comune dell'Aquila

Settore Politiche Sociali e Cultura



## BANDO DI CONCORSO

### PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il presente bando è indetto, ai sensi della Legge regionale 25.10.1996 n. 96 e successive modifiche e integrazioni, per l'assegnazione di alloggi disponibili in locazione semplice nel Comune di L'Aquila e di quelli che si renderanno disponibili nello stesso Comune nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.

I cittadini, residenti anagraficamente o che svolgono prevalentemente la loro attività nel Comune di L'Aquila, interessati ad ottenere l'assegnazione dei predetti alloggi, dovranno presentare domanda, a MEZZO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, indirizzata al Comune di L'Aquila -Settore Politiche Sociali e Cultura - Ufficio Casa - Via Rocco Carabba n. 6 - 67100 L'Aquila su apposito modello (da ritirarsi presso l'Ufficio Casa ovvero reperibile sul sito web [www.comune.laquila.it](http://www.comune.laquila.it)), entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso, ovvero entro il **17 febbraio 2017**. Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine ultimo per la spedizione della domanda è prorogato di 60 giorni, ovvero al 18 aprile 2017, per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni, ovvero al 18 maggio 2017, per i residenti nei Paesi extra europei.

Le DOMANDE di partecipazione al presente concorso devono essere compilate unicamente sui modelli predisposti dall'Ufficio Casa del Comune di L'Aquila ed in distribuzione il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 13,30; il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,30, presso la sede di Via Rocco Carabba n. 6, al primo piano, ovvero reperibili sul sito web [www.comune.laquila.it](http://www.comune.laquila.it).

### REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 2 della L. R. 25.10.1996 n. 96, i requisiti per la partecipazione al bando sono i seguenti:


a) cittadinanza italiana;

**a-bis)** cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2001/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

**a-ter)** titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo ai sensi del Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";

**a-quater)** titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

**a-quinquies)** stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi



## Comune dell'Aquila

dell'articolo 40, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 " Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di L'Aquila, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospite di reddito;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, compreso il Comune al cui ambito territoriale si riferisce il bando. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso; determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente pari a € **15.853,63**. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo alla dichiarazione fiscale presentata nell'anno 2016 e riferita al reddito dell'anno 2015;


g) non aver ceduto, in tutto o in parte - fuori dai casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

### DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Devono essere allegate alla domanda, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R.445 del 28.12.2000, attestanti:



## Comune dell'Aquila

- 1) cittadinanza;
- 2) residenza;
- 3) composizione del nucleo familiare per il quale si richiede l'assegnazione dell'alloggio.

I cittadini non residenti nel Comune di L'Aquila devono, altresì, presentare:

- a) dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di lavoro, se lavoratori dipendenti;
- b) attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di lavoro, se lavoratori autonomi;
- c) dichiarazione del datore di lavoro per i dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali;
- d) dichiarazione consolare attestante la condizione di emigrato e la scelta dell'ambito territoriale di partecipazione al concorso, se emigrati;
- 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, attestante il reddito percepito nell'anno 2015 (emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse). Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate, per i lavoratori dipendenti, dalla certificazione unica CU, rilasciata dai rispettivi datori di lavoro; per i pensionati, dai certificati di pensione e, per i lavoratori autonomi, dal modello unico. Per tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non occupati, idonea certificazione attestante lo stato di non occupazione;
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti c), d), e), g) del presente bando. I predetti documenti - in carta libera - dovranno essere presentati contestualmente alla domanda o su richiesta del Comune, purché i requisiti dichiarati siano posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso.


Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati anche tutti quei documenti atti a comprovare la necessità di ottenere l'assegnazione di un alloggio e più precisamente:

a) per i richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del presente bando, in baracca, stalla, grotta, caverna, sotterraneo, centro di raccolta, dormitorio pubblico o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti dall'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici regolamentari:

- certificato della A.S.L., indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente; la condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b) per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del presente bando, in soffitta, basso o simili, sprovvisti di servizi igienici regolamentari:

- certificato della A.S.L., indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente;



## Comune dell'Aquila

c) per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone, che utilizzano gli stessi servizi:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo stato di famiglia dei nuclei familiari coabitanti, con l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dell'attuale alloggio;

d) per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio sovraffollato:

- certificato della A.S.L., indicante la condizione particolareggiata dei vani dell'alloggio in atto occupato dal richiedente;

e) per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione:

- certificato della A.S.L., indicante la condizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente;

f) per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:

- copia del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione;

g) per i richiedenti facenti parte di famiglia con anzianità di formazione non superiore, alla data di presentazione della domanda, a due anni:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la data di avvenuto matrimonio;

h) per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap grave:

- certificato del servizio di Medicina Legale e del Lavoro della ASL attestante il riconoscimento della condizione da parte della Commissione Sanitaria prevista dalla L. 104/92;


i) per i richiedenti profughi:

- certificato attestante l'appartenenza a tale categoria, rilasciato dall'autorità competente;

l) per i richiedenti facenti parte dei nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la propria residenza (emigrati rientrati congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente bando):

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo stato di famiglia, con l'indicazione del rientro in Italia.

I predetti documenti dovranno essere presentati contestualmente alla domanda, o su richiesta del Comune, purché i requisiti dichiarati siano posseduti alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.



## Comune dell'Aquila

### FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande pervenute nei termini saranno istruite, ai sensi dell'art. 6 L.r. 96/96, dall'Ufficio Casa del Comune di L'Aquila, che verifica la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti.

Le domande, previamente istruite, saranno trasmesse all'apposita Commissione istituita ex art. 7 della L.r. 96/96, per la formazione della graduatoria.

La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 giorni dalla sua formazione, all'Albo del Comune di L'Aquila per 15 giorni consecutivi, oltre che nella sede dell'ATER di L'Aquila e nelle aziende con più di 100 dipendenti (ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).

Avverso la graduatoria provvisoria compilata dalla Commissione, gli interessati - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione - possono inoltrare opposizione, in carta legale, alla Commissione stessa, che provvederà, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, in forma pubblica, da parte del Presidente della Commissione stessa.

### PRECISAZIONI


Si considera nucleo familiare la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della pubblicazione del presente bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche.

Si considerano anziani i richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla data di presentazione della domanda.

Si considerano famiglie di nuova formazione quelle con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno alla data di presentazione della domanda.



## Comune dell'Aquila

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap gravi, da certificare da parte del responsabile del Servizio di Medicina Legale e del Lavoro della A.S.L., vengono collocati in una graduatoria speciale al fine dell'assegnazione in via prioritaria di alloggi collocati al pian terreno, nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento di barriere architettoniche ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24/07/1978 n. 384.

Si considera portatore di handicap grave, riconosciuto dalla Commissione sanitaria prevista dall'art. 12 L. R. 14/08/1981 n. 32, la persona affetta da deficit bio-psicologico che comporti, oltre ad una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, anche una riduzione di autonomia tale da esigere un intervento assistenziale continuativo e globale sia nella sfera individuale che in quella relazionale.

### CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi del titolo III, art. 21 e segg., della L.r. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.r. 96/96 e successive modifiche e integrazioni.

L'Aquila, lì 20 dicembre 2016

**IL DIRIGENTE**

**Avv. Dania Andreina Aniceti**